

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER L'ATTIVAZIONE DEL CORSO DI
LAUREA IN INFERMIERISTICA PER GLI ANNI ACCADEMICI 2019/2020, 2020/2021 E
2021/2022.**

TRA

La Regione autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale 80002270074, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente della Regione Antonio FOSSON, domiciliato ai fini della presente convenzione ad Aosta in P.zza Deffeyes, n. 1

E

l'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, di seguito denominata Università nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Gianmaria AJANI, domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino in Via G. Verdi, n. 8.

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dal D.Lgs. n. 517/1993 e dal D.Lgs. n. 229/1999, all'art. 6 disciplina le modalità di rapporto tra Servizio Sanitario Nazionale e Università;
- la legge 10 agosto 2000, n. 251, ha disciplinato le “professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica”;
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del M.I.U.R. ha apportato le modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del M.U.R.S.T.;
- con il decreto interministeriale del 19 febbraio 2009 “Determinazione delle Classi delle Lauree delle Professioni Sanitarie”, il M.I.U.R., di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha regolamentato le classi di laurea delle professioni sanitarie ai sensi del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- è opportuno intervenire affinché il patrimonio culturale e l'esperienza professionale sviluppatasi nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale si coniughino con l'apporto altamente qualificato, sotto il profilo scientifico e didattico, del settore universitario, valorizzando le prospettive offerte dall'ordinamento universitario di cui alla legge n. 341/1990;
- con il decreto interministeriale del 24 settembre 1997 e successive modifiche e integrazioni, il M.U.R.S.T., d'intesa con il Ministero della Sanità, ha stabilito i criteri nazionali per l'accREDITAMENTO delle strutture presso le quali attuare i corsi;
- con la legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono state dettate “norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento” ed è stata conferita “delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 31 luglio 2017, n. 11, recante “Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6”, all'articolo 8 (Interventi per la formazione universitaria triennale delle professioni sanitarie), comma 1, prevede che:
“La Regione, al fine di favorire la formazione universitaria in ambito sanitario e di assicurare la copertura del fabbisogno di professionalità del servizio sanitario regionale, stipula, per i corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica, delle professioni sanitarie riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, appositi protocolli d'intesa:
a) *con le università e le Regioni limitrofe sedi di università, per istituire posti aggiuntivi riservati a studenti residenti nel territorio regionale che superino il concorso di ammissione ai corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie di interesse;*

- b) *con le università, per istituire in Valle d'Aosta corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie di maggiore interesse e fabbisogno*";

CONSIDERATO CHE

- i principi su cui si fonda il presente protocollo d'intesa sono:
 - a) il rispetto della programmazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi previsti dall'Amministrazione regionale;
 - b) l'inserimento della Regione autonoma Valle d'Aosta come sede formativa del corso;
 - c) l'affidamento, nell'ambito dei corsi, degli insegnamenti anche a personale dipendente del S.S.N., valorizzando la funzione di docente dell'infermiere per quanto attiene le discipline "professionalizzanti";
- la Giunta regionale con deliberazione n. 892 del 28 giugno 2019 ha approvato il protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per l'attivazione, negli anni accademici dal 2019/2020 al 2021/2022, del corso di laurea in infermieristica;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto del protocollo d'intesa e relativi accordi attuativi

Ferma restando l'autonomia dei rispettivi ordinamenti, il presente protocollo d'intesa disciplina i rapporti tra Regione e Università per la realizzazione del corso di laurea in infermieristica nella Regione autonoma Valle d'Aosta, mediante concorso di compiti didattici dell'Università, delle strutture e del personale del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 502/1992.

Secondo quanto stabilito all'art. 11 del presente protocollo e in conformità all'allegato 1, l'Università e l'Azienda USL della Valle d'Aosta provvedono a stipulare apposito accordo attuativo del presente atto convenzionale.

Art. 2

Fabbisogno formativo

La Regione e l'Università individuano annualmente il fabbisogno formativo regionale di infermieri d'intesa con la Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino.

La struttura presso la quale è attivata la sede del corso è quella dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Art. 3

Attività didattica

Il Consiglio di corso di laurea, conformemente a quanto previsto dall'ordinamento universitario, assicura l'insegnamento delle discipline previste dall'ordinamento didattico del corso di laurea, mediante il proprio personale docente, tecnico o esterno (docenti universitari di altri corsi o Università e professori a contratto), nonché mediante altro personale esperto esterno, di norma dipendente del S.S.R., in possesso dei requisiti e tenuto conto dell'esperienza didattica dal medesimo acquisita.

Annualmente il Consiglio di corso di laurea definisce le discipline da affidare mediante apposito bando.

Per gli insegnamenti relativi alla disciplina infermieristica, la Regione e l'Università concordano che gli stessi siano affidati a personale infermieristico in possesso dei maggiori requisiti di qualificazione previsti dagli ordinamenti vigenti e di comprovata esperienza didattica. È possibile prevedere attività di complemento alla didattica da affidare a personale esperto di norma dipendente del S.S.R., su designazione del Consiglio del corso di laurea.

Il Consiglio del corso di laurea individua ogni anno il corpo docente composto da docenti universitari e/o professori a contratto e dal personale di norma dipendente del S.S.R.,

trasmettendone la relativa delibera alle Amministrazioni universitaria e regionale, con l'indicazione dei profili professionali e degli insegnamenti specifici.

I docenti non universitari sono nominati annualmente dal competente organo universitario, senza oneri per l'Università, su proposta del Consiglio del corso di laurea e, per il personale dipendente dal S.S.N./S.S.R., previo nulla osta del Direttore Generale della struttura di appartenenza.

L'Azienda USL della Valle d'Aosta si fa carico di attivare l'intero procedimento per l'affidamento degli incarichi di complemento alla didattica deliberati dagli organi accademici competenti e di gestire amministrativamente i relativi bandi, impegnandosi a completare l'iter per l'assegnazione in tempo utile per l'inizio del corso.

Al fine di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi e renderli attivamente partecipi del processo formativo, viene attivato un servizio di tutorato.

La scelta dei tutor per la formazione tecnico-pratica, cui verrà affidata nell'ambito del tirocinio la cura di un numero di studenti di norma non superiore a 8, viene effettuata dal Consiglio del corso di laurea tra il personale docente e non, di area infermieristica, su proposta del Coordinatore del corso di laurea.

Nelle Strutture e Servizi dove si svolge il tirocinio pratico, una parte dell'orario di lavoro del personale dipendente deve essere dedicata all'attività di tutorato clinico a cura di operatori esperti appartenenti al profilo professionale di infermiere. L'attività di tutorato clinico è riconosciuta con crediti ECM secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Il corso di laurea in infermieristica promuove la formazione tutoriale attraverso corsi di formazione ECM organizzati dalla sede di Aosta o dall'Università degli Studi di Torino. La Struttura, sede di tirocinio, garantisce la partecipazione degli infermieri alla formazione tutoriale programmata dal Corso di Laurea in infermieristica di Aosta e/o dall'Università degli Studi di Torino.

L'impegno orario relativo alle funzioni di docenza, di tutorato e di coordinamento rientra per il personale dipendente del S.S.N. nell'ambito di quanto previsto dal C.C.N.L.

L'Università garantisce l'attività di segreteria amministrativa del corso di studio con riferimento alla carriera degli studenti.

L'Azienda USL della Valle d'Aosta assicura l'attività della segreteria didattica e la gestione dei supporti informatici.

Art. 4

Organi del Corso di Laurea

Sono organi del corso di laurea:

- il Consiglio del corso di laurea;
- il Presidente del corso di laurea.

Il Consiglio di corso di laurea è composto da tutti i docenti che svolgono attività didattica nell'ambito del corso stesso. Ne fanno inoltre parte rappresentanze di studenti iscritti al Corso di laurea e di personale tecnico-amministrativo afferente ai Dipartimenti di riferimento. Il Consiglio di corso di laurea svolge i propri compiti secondo quanto stabilito dall'ordinamento universitario.

Il Presidente del corso è eletto dal Consiglio del Corso di laurea secondo le modalità stabilite dall'ordinamento universitario. Oltre a convocare e presiedere il Consiglio di corso di laurea, egli sovrintende alle attività del corso stesso.

Art. 5

Coordinatore

Per l'organizzazione delle attività relative alle discipline che costituiscono l'area degli insegnamenti specifici professionali, il Consiglio del corso di laurea nomina un Coordinatore, tra i docenti del corso di laurea stesso, appartenente allo stesso profilo professionale, in possesso della più elevata qualificazione e documentata esperienza in campo formativo specifico, in servizio presso la struttura sede del corso o presso una struttura convenzionata.

Il Coordinatore assicura l'integrazione tra gli insegnamenti teorici e il tirocinio, favorendo la conformità degli insegnamenti professionali agli standard di competenza definiti e per tale attività opera sotto la supervisione e in stretta collaborazione con il Presidente. Nello svolgimento delle

proprie funzioni il Coordinatore collabora con i docenti e con il Presidente. Le proposte formulate dal Coordinatore sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di corso di laurea.

Il Coordinatore coordina l'organizzazione e la gestione delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto didattico.

Il Coordinatore è nominato dal Consiglio di corso di laurea, rimane in carica un triennio e può essere rinominato. Egli è responsabile dell'attuazione del progetto didattico.

Art. 6

Piano di studi

Nel piano di studi è inserito, su proposta del Consiglio di corso di laurea, l'insegnamento di una materia in lingua francese.

Art. 7

Tirocinio

Il tirocinio professionale è svolto nelle strutture sanitarie dell'Azienda USL della Valle d'Aosta comprese quelle accreditate e convenzionate con il S.S.R., individuate nell'accordo attuativo. Fatte salve le prerogative del Consiglio di corso di laurea e del Coordinatore, l'organizzazione del tirocinio è affidata a tutor infermieristici in possesso dei titoli professionali previsti dalla normativa vigente, nominati dal Consiglio di corso, su proposta del Coordinatore e nulla osta del responsabile legale dell'Ente di appartenenza. Lo studente svolge il tirocinio sotto la guida di infermieri qualificati.

Le modalità per lo svolgimento del tirocinio sono determinate dal Consiglio di corso di laurea.

Art. 8

Esami e commissioni di esame

L'ammissione al corso è effettuata dall'Università con le modalità previste dal relativo ordinamento e avviene previo accertamento medico di idoneità all'attività specifica, tramite l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Il numero degli studenti ammessi non può superare i posti previsti dal fabbisogno regionale programmato per l'anno accademico di riferimento.

L'accesso alle prove di ammissione è subordinato al superamento di una prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, organizzata dall'Azienda USL della Valle d'Aosta, in modalità conforme alla prova prevista per l'ammissione ai concorsi e alle selezioni per l'impiego e per il conferimento degli incarichi presso l'Azienda USL medesima per il personale appartenente al ruolo sanitario - categoria C, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 3089 del 27.08.2001. Tale prova è utile ai soli fini di accesso al corso di laurea.

Sono esonerati dal suddetto accertamento i candidati che hanno superato la prova di francese nell'esame di Stato, sostenuto in Valle d'Aosta, a partire dall'anno scolastico 1998/1999, ai sensi della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52, nonché coloro che rientrano negli esonerati di cui all'art. 14 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 2 e del Regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1.

La commissione di accertamento della conoscenza della lingua francese è composta ai sensi dell'art. 36 del sopra richiamato regolamento n. 1/2013, così come specificato all'art. 9 dell'allegato accordo attuativo.

Art. 9

Aggiornamento professionale del personale

La Regione e l'Università attivano reciproci rapporti di collaborazione per studi e ricerche nel campo della didattica con riferimento alla formazione dell'infermiere, provvedendo, particolarmente, alla qualificazione e all'aggiornamento professionale del personale docente e di quello individuato per attività di tutorato.

Art. 10

Oneri finanziari

La Regione si impegna alla copertura dei seguenti oneri per il funzionamento della sede regionale del corso di laurea:

- fondi da trasferire al Centro di Responsabilità della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino per le attività didattiche, svolte dai docenti, deliberate dagli organi accademici competenti, erogate nell'ambito del corso di laurea in infermieristica di Aosta, ivi compresa l'assunzione temporanea di unità di personale a tempo determinato per la quota corrispondente. Tale fondo è determinato nella misura di euro 100.000,00 per anno accademico. Il precitato trasferimento sarà erogato nella misura del 50% alla fine del I semestre; il restante 50% sarà erogato alla fine del II semestre, su presentazione di un rendiconto delle spese relative al I semestre e di un preconsuntivo della spesa relativa al II semestre. Entro il mese di Maggio dell'anno successivo dovrà essere inviato il rendiconto dettagliato delle spese relative all'intera annualità. L'eventuale somma residua sarà accantonata dal Centro di Responsabilità della Scuola di Medicina dell'Università come parziale acconto del finanziamento che sarà determinato per l'anno accademico successivo.

La Regione si impegna, altresì, per il tramite dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, nell'ambito del trasferimento regionale di fondi ad essa annualmente assegnato, alla copertura per ogni anno accademico dei seguenti oneri per il funzionamento della sede regionale del corso di laurea:

- i rimborsi delle spese di viaggio e di vitto da corrispondere ai docenti universitari relativamente agli insegnamenti del corso di laurea;
- gli oneri per l'accertamento medico di idoneità all'attività specifica e per la sorveglianza e tutela sanitaria degli studenti;
- gli oneri relativi all'erogazione del buono mensa, spendibile nelle mense dell'Azienda USL, alle stesse condizioni riservate al personale con incarico di lavoro convenzionato;
- le spese per ausili didattici, tecnologie informatiche e attrezzature varie;
- le spese per le divise in numero congruo rispetto alle richieste della struttura ospitante;
- le retribuzioni del personale docente dipendente del S.S.R., i cui compensi, per l'attività didattica svolta, sono stabiliti in applicazione delle norme contrattuali vigenti. Nel caso di docenti esterni, individuati dall'Azienda USL, si applicano i compensi approvati con Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 935 del 17 settembre 2015;
- gli oneri relativi alla sperimentazione didattica, alla formazione permanente dei formatori, agli scambi e stage con altre istituzioni e all'ammodernamento delle tecnologie formative.

Rimangono a carico dell'Azienda USL della Valle d'Aosta i seguenti oneri:

- le spese per l'arredamento, il materiale d'uso, le utenze, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture messe a disposizione;
- gli oneri relativi alle strutture e al personale di cui alle Tabelle n. 1, 2 e 3, di cui all'articolo 4 dell'accordo attuativo tra l'Azienda USL della Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino.

L'Università ha a proprio carico la retribuzione del personale docente, tecnico ed amministrativo proprio dipendente.

L'Università e l'Azienda USL della Valle d'Aosta, secondo le rispettive competenze, attiveranno le coperture assicurative previste dalla legge a favore dei lavoratori dipendenti ed equiparati, fermo restando che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti a norma del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché l'assicurazione per responsabilità civile contro terzi connessa con l'attività formativa e didattica specifica, compete all'Università.

Art. 11

Accordo attuativo

Entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, l'Azienda USL della Valle d'Aosta stipula con l'Università degli Studi di Torino l'accordo attuativo ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 con il fine in particolare di:

- a) individuare le sedi del tirocinio;
- b) individuare tutto il personale messo a disposizione per il funzionamento del corso di laurea;
- c) disciplinare le attività di complemento alla didattica deliberate dagli organi accademici competenti.

L'accordo attuativo deve essere conforme allo schema allegato al presente protocollo d'intesa (allegato n. 1).

Art. 12

Modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio

Le sedi di tirocinio devono ottemperare ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di accreditamento.

L'Università e l'Azienda USL Valle d'Aosta, sede del corso di laurea in infermieristica, stipulano disciplinari attuativi (allegato 2) con le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private accreditate e convenzionate con il S.S.R., individuate dal corso di studio come sedi di tirocinio, sulla base delle necessità didattiche.

L'Università e per essa il suo rappresentante legale, Rettore pro tempore, ai sensi della normativa sulla semplificazione amministrativa, delega con il presente atto il Presidente del corso di laurea in infermieristica a firmare i disciplinari attuativi di cui all'allegato 2.

Art. 13

Verifica di attuazione

I rappresentanti di entrambe le Parti o loro delegati si impegnano a confrontarsi, almeno una volta l'anno, e potranno richiedere appositi incontri per la verifica dell'attuazione del presente protocollo e per la risoluzione di eventuali controversie.

Art. 14

(Trattamento dei dati)

Le parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare, le parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nel regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e nel d.lgs. 10 agosto 2018, n.101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d'Aosta è raggiungibile ai seguenti indirizzi: privacy@pec.regione.vda.it o privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente per oggetto: "All'attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta". Il responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi di Torino è contattabile al seguente indirizzo: rpd@unito.it, con una comunicazione avente per oggetto: "All'attenzione del RPD dell'Università degli Studi di Torino".

Art. 15

Durata e clausola di parziale recesso

Il presente protocollo d'intesa è valido per gli anni accademici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e può essere rinnovato.

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Regione ha facoltà di comunicare all'Università la non attivazione del primo anno di corso per l'anno accademico successivo. In tal caso le parti

concorderanno la revisione dei fondi annui da trasferire al Centro di Responsabilità della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino.

La Regione e l'Università garantiscono comunque il completamento del ciclo di studi relativamente agli anni accademici 2019/2020 (1°, 2° e 3° anno), 2020/2021 (1°, 2° e 3° anno) e 2021/2022 (1°, 2° e 3° anno).

Art. 16

Spese di bollo e registrazione

Il presente protocollo d'intesa è soggetto all'imposta di bollo secondo la normativa vigente e le relative spese sono a carico della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Il presente protocollo d'intesa sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Art. 17

Norma finale e Foro competente

Per quanto non specificamente disciplinato dal presente protocollo d'intesa, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente e dallo Statuto dell'Ateneo.

Per qualsiasi controversia relativa al presente protocollo le parti riconoscono il Foro di Torino come competente a dirimere ogni eventuale controversia.

Torino, li _____

Aosta, li _____

Il Rettore
Prof. Gianmaria Ajani

Il Presidente della Regione
Antonio Fosson
